

Bruxelles, 14 febbraio 2025  
(OR. en)

5617/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0321(NLE)

---

---

ENFOPOL 27  
CRIMORG 9  
CT 6  
IXIM 16  
COLAC 9  
CORDROGUE 6  
JAI 85

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile

---

**DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla conclusione  
dell'accordo tra l'Unione europea  
e la Repubblica federativa del Brasile  
sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea  
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)  
e la Polizia federale del Brasile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 88, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>).

- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2025/... del Consiglio<sup>3+</sup>, il ...<sup>++</sup> è stato firmato l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile ("accordo"), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) L'accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Brasile e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.
- (4) L'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della Carta. L'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell'accordo.

---

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2025/... del Consiglio del ... relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile (GU L, ..., ELI: ...).

<sup>+</sup> GU: inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento GU di tale decisione.

<sup>++</sup> GU: inserire la data dell'accordo contenuto nel documento ST 5618/2025.

- (5) L'accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche degli allegati II e III dell'accordo.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 2/2025 il 10 febbraio 2025.
- (10) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile è approvato a nome dell'Unione<sup>4</sup>.

### *Articolo 2*

Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione da adottare, a nome dell'Unione, sulle modifiche degli allegati II e III dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio<sup>5</sup>.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>4</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ... [GU: inserire il riferimento GU per il documento ST 5618/2025].

<sup>5</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.